
Situazione patrimoniale degli Amministratori a Senigallia

Samuele Animalì <samuele.animali@consiglio.marche.it>

Fri, Jan 15, 2010 at 2:32 PM

To: Marco Scaloni <scalonim@gmail.com>

Formulo una sommaria risposta ai quesiti che mi vengono posti in quanto riguardano questioni di rilievo piuttosto generale, anche se mi corre l'obbligo di precisare che per veri e propri pareri nel dettaglio è opportuno rivolgersi al difensore civico comunale.

In particolare credo che occorra tener sempre ben presente che è lo statuto comunale a fissare i principi ai quali deve informarsi l'attività dell'ente e che assume il valore di fonte primaria rispetto ad eventuali regolamenti. La cui formulazione ed interpretazione dovrebbe dunque rifarsi, nel caso di Senigallia, all'art. 30 dello Statuto intitolato "Doveri e prerogative del consigliere comunale": I consiglieri comunali assicurano informazioni sulle personali condizioni finanziarie, provvedendo a notificare il proprio stato patrimoniale ed economico secondo le norme del regolamento".

Il Comune afferma che il regolamento "è l'atto che disciplina organicamente i diritti e i doveri dei componenti del consiglio comunale e all'interno non si trova alcuna disposizione e nessuna menzione in merito". Ciò tuttavia non esclude che debba essere applicato anche il regolamento che tratta più specificamente la materia, a quanto risulta mai annullato.

Per quanto concerne la difficoltà ad inquadrare la questione in un ordine del giorno mi pare che il riferimento da tener presente siano piuttosto le disposizioni nelle quali si parla di contenuti, per il che attraverso il voto il Consiglio comunale manifesta la propria volontà o formula proprie richieste su questioni di rilevante interesse pubblico, che addirittura possono esulare dalla competenza amministrativa del Consiglio medesimo. Non vedo problemi tecnici o formali che rappresentino un limite alla possibilità per il Presidente di fissare l'o.d.g., problemi che magari sono piuttosto conseguenza di una prassi consolidata.

Con i migliori saluti.

Samuele Animalì

----- Original Message -----

From: [Marco Scalonì](#)

To: [Animali Samuele](#)

Sent: Thursday, January 14, 2010 3:04 PM

Subject: Situazione patrimoniale degli Amministratori a Senigallia

Gentile avv. Animalì,

le scrivo ancora in merito alla mancata applicazione della delibera del Consiglio Comunale di Senigallia n. 95 del 1994 che ha approvato il "[Regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri comunali e dei rappresentanti comunali in enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o da esso dipendenti e controllati](#)".

A questo indirizzo può trovare la storia della mia iniziativa, il suo stato attuale nonché le richieste che continuo a fare all'Amministrazione Comunale, senza ancora aver ottenuto una risposta soddisfacente e completa:

<http://scaloni.it/popinga/situazione-patrimoniale-degli-amministratori-di-senigallia/>

Recentemente, il Comune di Senigallia ha pubblicato il comunicato stampa che trova a questo indirizzo.

http://www.viveresenigallia.it/index.php?page=articolo&articolo_id=227863

Nella sua risposta, l'Amministrazione Comunale parla di "*alcune difficoltà nell'applicazione di quanto previsto*" dal Regolamento in oggetto.

Due sembrano essere i punti controversi:

1) Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale (che allego), risalente al 2005, pur essendo più recente dell'altro, non lo cita. E' possibile che ciò abbia qualche impatto sull'applicazione del regolamento più vecchio? A mio modesto avviso non dovrebbe averne, essendo entrambi i Regolamenti validi, vigenti e, per quel che mi risulta, non contraddittori. Su questo, però, le chiedo un suo parere.

2) Il Regolamento del 1994 prevede che, qualora un Consigliere non presenti, nei tempi previsti, la propria situazione patrimoniale e reddituale, "*il Sindaco chiederà di iscrivere fra gli oggetti all'ordine del giorno della prima riunione consiliare l'argomento*". Il Comune, riguardo a siffatta procedura, afferma che "*appare infatti difficile inquadrarlo in una delle tipologie generali degli argomenti che possono essere inseriti in uno specifico punto all'ordine del giorno del Consiglio, così come previsto dal Regolamento Comunale sul funzionamento del Consiglio e delle Commissioni*".

Non comprendo per quali motivi il Comune ritiene "*di fatto inapplicabile*" la sanzione prevista dal Regolamento del 1994. Può aiutarmi a capire?

A tale riguardo, aggiungo una mia considerazione.

Attualmente, il ruolo che il Regolamento del 1994 affida al Sindaco, viene svolto dal Presidente del Consiglio Comunale, Silvano Paradisi. E' lui infatti che ha chiesto formalmente ai Consiglieri di rispettare la norma, e ha inviato una diffida pochi giorni fa per coloro (25 Consiglieri su 31) che non hanno risposto positivamente.

E' evidente che nel 1994 la figura del Presidente del Consiglio non era nemmeno prevista. Tuttavia per quale motivo Silvano Paradisi fa le veci del Sindaco (suppongo in accordo con Sindaco e Uffici Comunali)?

Posso interpretare questa irregolarità (apparente o reale?) come la volontà di attuare e rispettare nella sostanza lo spirito del Regolamento del 1994.

Tuttavia, dopo aver "esteso" l'applicazione del regolamento sul ruolo che esso riserva al Sindaco, stranamente non si accetta una sua estensione sull'altra questione apparentemente contraddittoria: l'inserimento di un argomento all'Ordine del Giorno del Consiglio. Che ne pensa?

La ringrazio per l'aiuto, molto importante, come sempre.

A presto

Marco Scalonì

<http://scaloni.it/popinga>
